



DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 223 vicesbis

bis.

Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 2362 del codice sia precedente al 1 gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2004 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 23

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-civile-e-disposizioni/art-223-vicesbis>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it